

In tema di clausola compromissoria, al fine di valutare se la stessa contenga una pattuizione di deferimento della controversia ad un arbitrato di tipo rituale ovvero irrituale, occorre interpretare la clausola medesima con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere-Rel.
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ul ricorso iscritto al n. 17335/2022 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell'avvocato FOSCHIANI A.A. (Omissis) che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

B.B., C.C., rappresentate e difese dall'avvocato RIZZI ANTONELLA (Omissis Omissis)

- contro ricorrenti -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2193/2022 depositata l'01/04/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2360/2018 pubblicata l'11 aprile 2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere DANILO CHIECA

Svolgimento del processo

1. B.B. e C.C., sulla premessa di aver ereditato dal Maestro D.D. le quote della società 55 Ave Entertainment Srl pari all'11,67% ciascuna, adivano la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma, così come previsto nello Statuto della società 55 Ave Entertainment Srl, chiedendo che: a) venisse dichiarata l'invalidità della delibera assembleare della 55 Ave Entertainment Srl del 25 gennaio 2016, con la quale era stato deliberato lo scioglimento della società, per mancanza dei requisiti formali richiesti e del quorum deliberativo; b) venisse dichiarata l'invalidità dell'iscrizione nel Registro Imprese della causa di scioglimento dichiarata con atto sostitutivo di atto notorio in data 25 gennaio 2016 e per l'effetto disporre la revoca e cancellazione; c) venisse dichiarata l'invalidità della delibera assembleare del 21 aprile 2016 assunta senza regolare previa deliberazione di scioglimento della società; d) venisse dichiarata l'invalidità della eventuale iscrizione nel Registro Imprese della cancellazione della società e per l'effetto disporre l'immediata revoca e cancellazione; e) venisse accertata e dichiarata la responsabilità dell'Amministratore Unico e Liquidatore A.A. per i fatti di cui ai punti precedenti e dei successivi atti di liquidazione della società; f) venisse disposta la condanna della società e del C.C. al risarcimento dei danni subiti e comunque non inferiori ad Euro 12.000,00 riferibili alla perdita delle edizioni cedute ed accertate. Con lodo arbitrale parziale del 31/7/2017, il Collegio, nominato a seguito della domanda proposta da B.B. e C.C., quali eredi del Maestro D.D., dinanzi alla Camera arbitrale presso la C.C.I.A. di Roma, riteneva rituale l'arbitrato previsto dall'art.24 dello Statuto sociale della 55 Ave Entertainment Srl, dichiarava l'invalidità della delibera assembleare di messa in liquidazione della suddetta società del 25 gennaio 2016 e del 21 aprile 2016 e dichiarava la responsabilità di A.A. ed il conseguente obbligo al risarcimento dei danni, che si riservava di quantificare con il lodo definitivo, così come pure le spese legali, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio. Con lodo definitivo del 27/6/2018 il Collegio Arbitrale condannava A.A. al risarcimento in favore della 55 Ave Entertainment Srl dei danni cagionati nell'attività di liquidazione in misura pari a Euro 43.023,07, oltre rivalutazione ed interessi dal marzo 2016 al giugno 2018, ponendo integralmente a carico dello stesso le spese del giudizio arbitrale, quelle di C.T.U. e le spese legali.

2. Con sentenza n.2193/2022 la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta da A.A. avverso i citati lodi.

3. Avverso questa sentenza A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.B. e C.C., che resistono con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

5. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 829 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di nullità dei lodi impugnati, per avere ritenuto la Corte d'appello la natura rituale e non irrituale dell'arbitrato. Deduce che la decisione della Corte di merito sul punto si pone in contrasto con la volontà delle parti che ne avevano invece assunto l'irritualità, con ciò violando i limiti della convenzione, in particolare atteso che le stesse attrici, nel formulare la domanda alla Camera arbitrale, avevano evidenziato la natura irrituale dell'arbitrato. Ad avviso del ricorrente, la clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società prevedeva espressamente che il Collegio Arbitrale dovesse funzionare come amichevole compositore e la stessa si doveva interpretare analizzando congiuntamente il dato letterale e la comune intenzione delle parti, quale desumibile dal loro complessivo comportamento. A tale riguardo evidenzia, altresì, che la società era familiare, prima utilizzata dal maestro D.D. e dai figli A.A. e E.E., mentre solo alla morte del padre erano subentrati per successione testamentaria la seconda moglie e gli altri figli. Rileva che la motivazione della Corte di merito era contraria, in realtà, alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza, secondo cui, in caso di incertezza, avrebbe dovuto prevalere la qualifica dell'arbitrato rituale, poiché nel caso di specie l'interpretazione letterale della clausola compromissoria e l'insieme dei comportamenti delle parti non potevano trasformare l'arbitrato irrituale in rituale. In questo contesto, non assumerebbe rilievo il fatto che si trattava di un arbitrato in materia societaria, atteso che la clausola statutaria non faceva riferimento al D.Lgs.5/2003, né il fatto che la decisione fosse delegata a un terzo, in assenza di disposizione al riguardo.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ., comma 1 nn. 4, 10, 11 e 12 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di nullità dei lodi impugnati, per aver ritenuto la Corte d'appello corretta la pronuncia impugnata, benché emessa oltre i limiti della domanda. Denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in quanto le odierne controricorrenti non avrebbero mai esercitato un'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 n. 3 cod. civ. nei confronti di A.A., poiché si erano solo limitate a chiedere una pronuncia in loro favore come creditrici ai sensi dell'art. 2476 n. 6 cod. civ., esercitando un'ordinaria azione di inadempimento causativa di un danno. Denuncia la violazione dell'art. 829 n. 4, 10, 11 e 12 cod. proc. civ., per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che l'interpretazione della domanda costituisse, nel caso di specie, solo un giudizio di merito riservato agli arbitri, poiché questi ultimi avevano invece superato i limiti di cui al citato art. 112 e la pronuncia era stata frutto di un ragionamento basato su presupposti errati, sì da integrare un vero e proprio vizio di motivazione. In proposito il ricorrente richiama la domanda di arbitrato, nello specifico le conclusioni, e deduce che le domande inizialmente proposte dalle attrici B.B. e A.A. avevano ad oggetto la pretesa di condanna della società e/o dell'odierno ricorrente in loro favore, non in favore della società, mentre solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di impugnazione avanti alla Corte d'appello aveva modificato le conclusioni, chiedendo condannarsi l'amministratore unico e liquidatore A.A. al risarcimento dei danni "subiti dalle appellate e per esse dalla società 55 Ave Entertainment Srl ovvero dalle esponenti stesse in qualità di successori della 55 Ave Entertainment Srl". Ad avviso del ricorrente, le iniziali domande erano state sostituite "dall'interpretazione - meglio qualificazione errata degli arbitri - con una successiva pronuncia ben oltre il chiesto e che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalle appellate", ed invece il Collegio arbitrale non aveva affatto interpretato le originarie domande, ma d'ufficio aveva qualificato per le attrici una nuova domanda, su cui aveva deciso, peraltro condannando una società non più esistente sulla base delle risultanze documentali. 7. Il primo motivo è fondato.

7.1. Poiché è stata posta dal ricorrente la questione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato de quo, questa Suprema Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo e non limitarsi alla verifica della "tenuta", sotto il profilo motivazionale, della opzione ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito: invero la qualificazione dell'arbitrato incide sul problema processuale dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (cfr. Cass. 23629/2015; Cass. 7574/ 2011). In altri termini, questa Corte, al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, ha il potere di accertare direttamente, come giudice del fatto (attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie), la volontà delle parti espressa nella suddetta scrittura compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità della impugnazione della decisione arbitrale (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cass. 11847/2021; Cass.7198/2019; Cass.25258/2013; Cass.3933/2008, che richiama l'orientamento giurisprudenziale prevalente, espresso a partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Unite - seguita, tra le altre, da Cass. 10705/2007 - il quale trova fondamento nell'esatta considerazione che il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione, ossia la decisione su una questione processuale, coincide con l'ambito del giudizio di merito, come avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza, che si pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio, sicché ricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni per le quali la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sulla competenza in base agli atti, senza limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito).

Non gioverebbe, quindi, il tentativo di inquadrare le censure formulate dal ricorrente nelle violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione, e di metterne in dubbio l'ammissibilità poiché riguarderebbero, in realtà, non questioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativa insorta tra le parti. Nel caso in esame, in altre parole, non si tratta soltanto di procedere all'interpretazione della clausola compromissoria, giacché l'indagine da compiere sul punto viene a incidere, in primo luogo, su un profilo di carattere processuale, ossia sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione per nullità ex artt. 827 e ss. cod. proc. civ..

Peraltro, nell'indagine volta ad individuare la natura dell'arbitrato, oltre che dell'intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall'art. 1362 cod. civ. che, come è noto, consente di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico - sistematica non siano appaganti.

Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato, entrambe riconducibili all'autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite (cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da Cass., SU. n. 527/2000), è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, che la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano

insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. pronunce sopra citate).

7.2. Alla stregua di detti principi, dunque, va interpretata la scrittura compromissoria di cui si tratta, ed al riguardo ritiene il Collegio, all'esito del suo complessivo esame, che le parti abbiano inteso dare vita ad un arbitrato irrituale, non potendo attribuirsi alcuna valenza di segno contrario a quello che è stato il comportamento degli Arbitri, con le scelte procedurali da questi ultimi seguite (cfr. Cass. 23629/2015).

Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente: "Le controversie insorgenti tra la società e i soci, l'organo amministrativo ed il liquidatore, in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società, purché compromettibili, saranno decise dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri". Nel caso di specie, al chiaro riferimento ai "poteri di amichevole compositore" si aggiunge, in modo dirimente, la volontà manifestata dalle stesse odierne controricorrenti, circa la scelta del ricorso a strumenti esclusivamente negoziali, nel momento in cui avevano proposto alla Camera Arbitrale domanda di arbitrato irrituale, come dedotto con sufficiente specificità dal ricorrente e non posto in discussione dalle controricorrenti, e ciò in un contesto, altrettanto pacifico, caratterizzato dalla composizione "familiare" della società 55 Ave Entertainment, nel senso che la compagine era costituita da figli e moglie del Maestro D.D.. Inoltre non risultano evocate nella clausola specifiche attività proceduralizzate degli arbitri, né puntuali criteri di nomina degli stessi tali da poterne inferire l'oggettivo carattere di terzietà, né, infine, risulta compiutamente precisato l'oggetto dell'attività concretamente affidata al collegio arbitrale, stante il generico richiamo a controversie sorte "in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società", sì da rendere non significativa, in senso contrario, la previsione della "compromettibilità". Pertanto, nel caso di specie, la natura irrituale dell'arbitrato voluto dalle parti si evince non solo dalla circostanza che le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di "amichevole compositore" (e perciò si verte in fattispecie diversa da quella esaminata da Cass. 18973/2023, citata nella memoria delle ricorrenti), ma anche da tutti gli altri elementi suesposti, da cui emerge l'intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodo irrituale, inidoneo a produrre gli effetti di cui all'art.825 cod. proc. civ., tant'è che nessuna delle parti ne ha richiesto l'esecutività, in base a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi. Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all'orientamento espresso nelle pronunce di questa Corte n.6909/2015 e n.21059/2019, di favor nei confronti dell'arbitrato rituale, dato che nella specie non residuano dubbi sull'effettiva scelta dei contraenti.

7.3. Va aggiunto, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass.6842/2011), che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui all'art. 816 cod. proc. civ. e segg., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ., e segg., e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Cass. 19129/2006; Cass. 25258/2013; Cass. 3197/2016).

Osserva il Collegio, ritenendo di condividere e dare continuità a tale orientamento, che, invero, agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell'atto in concreto

posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 cod. proc. civ., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ. e segg.. Nell'accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge, come si è detto, l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione.

Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. Infatti la pronuncia di un lodo rituale, ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale, comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato" (art.829 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale.

7.4. Nella specie, è pacifico che gli arbitri avevano emesso due lodi rituali (il primo parziale e il secondo definitivo), tali qualificati da essi stessi, all'esito delle contestazioni sollevate in tal senso nel giudizio arbitrale; conseguentemente era ammissibile l'impugnazione per nullità proposta davanti alla Corte d'appello, che ha, tuttavia, erroneamente statuito respingendo l'impugnativa dei lodi proposta dall'odierno ricorrente e che va, pertanto, cassata con rinvio, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini di cui si è detto, restando assorbito il secondo. Il giudice di rinvio provvederà a nuovo esame, facendo applicazione dei principi suesposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.